

In questo numero:

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 16 FEBBRAIO AD OGGI

16/02/2015	Dopo due anni dalla cessione della farmacia, l'ex titolare deve "riacquisire" l' <i>idoneità</i> – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	25/02/2015	La sorte di <i>co.co.co.</i> e <i>co.co.pro.</i> (maria luisa santilli)
16/02/2015	Le fatture della farmacia per l'assistenza integrativa e per la DPC: il versamento dell'IVA secondo il metodo dello "split payment" e le annotazioni in fattura (Studio Associato)	26/02/2015	Gli emendamenti al "Milleproroghe" (stefano lucidi)
17/02/2015	Con la Legge di Stabilità 2015 il ravvedimento spontaneo del contribuente è ormai "a tutto campo" – <i>QUESITO</i> (franco lucidi)	27/02/2015	Considerazioni ad ampio spettro sulle divise del personale della farmacia – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
18/02/2015	La collocazione delle farmacie nelle "aree scarsamente abitate" – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	02/03/2015	L'azione giudiziaria contro il co-vincitore responsabile dell'esclusione dal concorso della compagine associativa – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
18/02/2015	Un improvvido emendamento al "Milleproroghe": sospesa l' <i>idoneità</i> fino al 31/12/2016 (gustavo bacigalupo)	03/03/2015	Inammissibile per la Consulta la questione di legittimità costituzionale rimessa dal Tar Veneto sul "conflitto di interessi" dei Comuni (gustavo bacigalupo)
19/02/2015	Italiani, un popolo di poeti, di artisti, di eroi... e però anche, talora, di truffatori? Occhio comunque ai bollettini di cc postale fasulli (roberto santori)	04/03/2015	Da luglio 2015 <i>ticket restaurant</i> più convenienti – <i>QUESITO</i> (valerio salimbeni)
19/02/2015	Locazione parziale dell'abitazione principale e detrazione degli interessi da mutuo – <i>QUESITO</i> (valerio salimbeni)	04/03/2015	Adeguamento Istat per GENNAIO 2015: negativo anche quello biennale (Studio Associato)
20/02/2015	Anche i prelevamenti dei soci devono essere tracciabili se d'importo non inferiore a 1.000 euro – <i>QUESITO</i> (mauro giovannini)	05/03/2015	Verifiche fiscali: ampliabile "in corsa" l'oggetto di indagine (stefano lucidi)
23/02/2015	La modifica delle condizioni generali di fornitura – <i>QUESITO</i> (valerio pulieri)	05/03/2015	L'acquisto di una "seconda casa" – <i>QUESITO</i> (valerio pulieri)
23/02/2015	Il TFR sin d'ora in busta paga? – <i>QUESITO</i> (giorgio bacigalupo)	06/03/2015	Il "Nail corner" in una parafarmacia – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
24/02/2015	L'art. 33 del ddl. <i>Concorrenza</i> (gustavo bacigalupo)	09/03/2015	Concorso toscano: le poche ma confuse e perniciose idee della Regione (gustavo bacigalupo)
25/02/2015	La conservazione dei documenti contabili – <i>QUESITO</i> (mauro giovannini)	10/03/2015	La trasformazione a led dell'illuminazione del locale farmacia – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)

2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

3 – SCADENZE FINE MARZO 2015

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 16 FEBBRAIO AD OGGI

16/02/2015 - Dopo due anni dalla cessione della farmacia, l'ex titolare deve "riacquisire" l'*idoneità* - QUESITO

Vorrei avere informazioni riguardo l'idoneità alla titolarità: io che ero titolare ed ho venduto la farmacia ho ancora l'idoneità alla titolarità? So di non poter partecipare a concorsi per sedi farmaceutiche per i successivi dieci anni alla vendita ma credo che la titolarità segua un discorso diverso, oppure devo acquisirla nuovamente? Essere titolari di parafarmacia da un punto di vista burocratico non è lo stesso, considerato che l'ENPAF lo pago per intero?

Il farmacista che ha ceduto la farmacia può acquistare – per atto tra vivi (compravendita o donazione) o a causa di morte (chiamata all'eredità o legato) – un altro esercizio, ma questo gli è consentito una sola volta nella vita.

Inoltre, ove l'acquisto sia effettuato entro due anni dalla cessione della prima farmacia, l'interessato non ha necessità di acquisire l'*idoneità*, perché la sua titolarità, pur cessata, gode di una sorta di *ultra-attività* appunto per due anni.

Decorso invece il biennio, l'ex titolare deve aver cura di svolgere la famosa *pratica professionale* (presso un qualsiasi esercizio e previa comunicazione all'Asl e all'Ordine competente) per almeno sei mesi nel corso dei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del rogito di acquisto della seconda farmacia.

In sostanza, questi sei mesi gli consentono l'acquisizione, o, se si preferisce, la riacquisizione dell'*idoneità* senza dover quindi sobbarcarsi la *pratica biennale* prevista ordinariamente per chi non è stato mai titolare di farmacia o non abbia conseguito l'*idoneità* stessa in un concorso (ordinario) per titoli ed esami.

In questo quadro, perciò, la titolarità di una parafarmacia non svolge alcun ruolo, come del resto è indifferente anche l'obbligo contributivo nei confronti dell'Enpaf, che discende infatti, in

questo caso, proprio dallo svolgimento dell'attività di farmacista nella parafarmacia.

N.B.: *Queste note non tengono naturalmente conto della "sospensione" dell'"idoneità" fino al 31/12/2016 sancita definitivamente dalla legge di conversione del dl. Milleproroghe (v. sopra).*

(gustavo bacigalupo)

16/02/2015 - Le fatture della farmacia per l'assistenza integrativa e per la DPC: il versamento dell'IVA secondo il metodo dello "split payment" e le annotazioni in fattura

Il Ministero dell'Economia e Finanze ha approvato il DM 23 gennaio

2015 (in G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015) il cui art. 2, comma 1 – in attuazione dell'art. 1, comma 629, lett. b) della l. 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) - disciplina le modalità di formazione delle *fatture* relative alle cessioni di beni e/o alle prestazioni di servizi emesse da *soggetti privati titolari di partita iva nei confronti della P.A.*, e come tali assoggettate al nuovo metodo del c.d. *split payment*, in base al quale l'ente pagatore provvede direttamente al versamento all'Erario dell'IVA indicata in fattura.

Tra i soggetti che vi sono tenuti rientrano quindi anche le farmacie, ma limitatamente, come noto, alle *fatture* per assistenza integrativa e/o protesica e alla *DPC*.

Il DM precisa anche che le fatture devono recare obbligatoriamente l'annotazione "*scissione dei pagamenti*", nella quale in pratica si sostanzia lo *split payment*, e la ragione di questa annotazione risiede nella necessità per la Asl di collocare immediatamente la fattura della farmacia tra quelle assoggettate al nuovo metodo, permettendole così la corretta esecuzione dei relativi adempimenti.

Rammentiamo inoltre che, ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto e della circolare A.E. n. 1/E del 9 febbraio 2015, il meccanismo si applica alle operazioni per le quali dopo il 31/12/2014, quindi dal 1 gennaio di quest'anno, si siano verificate ambidue le condizioni dell'*emissione della fattura* e dell'*intervenuto pagamento del corrispettivo*.

Sono pertanto escluse tutte le operazioni per le quali la farmacia abbia emesso la fattura *entro il 31 dicembre 2014*.

Nell'ipotesi tuttavia in cui nella DCR mensile – in esecuzione generalmente di accordi regionali - la farmacia annoti, oltre all'importo dei farmaci dispensati in regime convenzionale, anche il corrispettivo delle prestazioni in argomento (senza perciò dover emettere per queste ultime separata fattura), lo *split payment* non sarà applicabile.

Ma le Regioni stanno realizzando un nuovo modello di DCR destinato a prevedere - proprio per queste prestazioni - la distinzione tra *imponibile* e *IVA*, e dunque, in tal caso, sarà necessario per la farmacia conformarsi e la ASL sarà conseguentemente tenuta a versare direttamente all'Erario l'IVA esposta nella *distinta contabile riepilogativa*.

Ma su questo specifico argomento torneremo con ulteriori chiarimenti non appena saranno state perfezionate le nuove DCR.

(Studio Associato)

17/02/2015 - Con la Legge di Stabilità 2015 il ravvedimento spontaneo del contribuente è ormai "a tutto campo" – QUESITO

Avete dato notizia qualche tempo fa di una nuova legge che ha modificato in senso favorevole al contribuente il ravvedimento operoso. In che consistono queste novità?

Si tratta della Legge di Stabilità 2015 (L. 23/12/2014 n. 190 - commi 634-640) che, come il quesito ricorda, ha notevolmente rafforzato, in particolare, proprio il *ravvedimento operoso*, consentendo l'assolvimento spontaneo degli obblighi tributari con il "premio" del pagamento della sanzione in misura ridotta *fino al*

termine di decadenza dell'avviso di accertamento, e quindi ben oltre l'anno, come invece prevedevano le vecchie regole.

Come avverte la stessa relazione illustrativa al provvedimento, il fine perseguito è quello di incentivare "...il massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari dei contribuenti..." nel più ampio obiettivo di "*incidere significativamente sulle modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, superando il tradizionale modello che li vede contrapposti, rispettivamente, in qualità di controllore e controllato*".

A partire dal 1° gennaio 2015, pertanto, la "scaletta" degli sconti sulle sanzioni e dei termini di *ravvedimento* è diventata la seguente:

<i>Violazione</i>	<i>Misura ridotta della sanzione da corrispondere</i>	<i>Termine</i>
Mancato pagamento del tributo o di un acconto	1/10 del minimo	Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pagamento (*)
Omessa presentazione della dichiarazione	1/10 del minimo	Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione
Errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo	1/9 del minimo	Entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione e/o dall'errore
Errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo	1/8 del minimo	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione e/o dall'errore
Errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo	1/7 del minimo	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione e/o dall'errore
Errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo	1/6 del minimo	Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione e/o dall'errore e comunque non oltre il termine di decadenza dell'accertamento

Errori ed omissioni, anche se incidentali sulla determinazione e sul pagamento del tributo	1/5	Dopo l'emissione del processo verbale di constatazione (PVC)
--	-----	--

(* per i primi quattordici giorni si applica la sanzione ridotta di un 1/15 per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo; dal quindicesimo al trentesimo si applica la sanzione ridotta di 1/10.

Il *ravvedimento operoso*, inoltre, non è più inibito dall'avvio di accessi, ispezioni e verifiche (ma per la verità neppure queste sono... inibite dall'intervenuto *ravvedimento* e pertanto continuano anche se il contribuente nel frattempo si ravvede...), e però è precluso dalla notifica di atti di accertamento, di liquidazione e/o di irrogazione delle sanzioni, nonché di avvisi bonari ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 o di comunicazioni di rettifica ex art.36-ter D.P.R. 600/73.

Restano ferme, peraltro, le riduzioni della sanzione al 10% e al 20% (invece che del 30%) se il pagamento - di quanto indicato, rispettivamente, nella comunicazione dell'avviso bonario ex art. 36-bis e nella comunicazione di rettifica ex art. 36-ter - viene effettuato entro il termine di 30 giorni.

Le nuove forme di *ravvedimento* - tranne quella del "nono in novanta giorni" e quella per i PVC che non può comunque mai riguardare le violazioni in materia di scontrino fiscale e di registratore di cassa - interessano soltanto i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (Irap e relative addizionali, Irap e Iva) e quindi non possono applicarsi per gli altri, come quelli locali (IMU, TASI, ecc.).

Ma contestualmente all'introduzione delle nuove regole vengono abrogate alcune forme di *concordato*, di fatto peraltro assorbite proprio dal nuovo *ravvedimento operoso*; in particolare vengono meno: a) l'adesione ai processi verbali di constatazione; b) l'adesione agli inviti al contraddittorio; c) la c.d. acquiescenza "rafforzata", che, giova ricordarlo, è quella rinuncia all'opposizione che consentiva la riduzione delle sanzioni ad 1/6 (anziché a 1/3) quando l'atto di accertamento veniva inviato prima della notifica di un PVC o prima dell'invito al contraddittorio.

In ogni caso, nell'intento di favorire un ingresso progressivo delle novità, gli istituti abrogati rimarranno sulla scena per tutto il 2015 affiancandosi dunque al nuovo *ravvedimento operoso*.

I pro e i contra delle novità.

L'ampliamento del termine temporale - in sostanza fino alla scadenza dei termini di accertamento - rappresenta indubbiamente l'aspetto più interessante delle nuove norme, perché finora l'orizzonte temporale del *ravvedimento* non superava l'anno dalla violazione.

Inoltre, la "potatura" operata negli istituti deflativi del contenzioso ha recato con sé, si badi bene, anche il beneficio della rateazione delle somme dovute, che il *ravvedimento operoso* non consente mai. Così, ad esempio, in caso di omesso pagamento di un tributo, un contribuente in difficoltà finanziaria che intendesse accedere alla rateazione sarebbe costretto a rinunciare al beneficio di sconti più convenienti e ad aspettare la comunicazione ex art. 36-bis, pagando la sanzione ridotta al 10% o addirittura la cartella (se fosse necessaria una dilazione ancora maggiore) e liquidando a questo punto la sanzione piena del 30%.

La convivenza, poi, per il 2015 dei *concordati* abrogati con le nuove disposizioni, pone il serio problema dell'individuazione dell'opzione più conveniente nel singolo caso. E prendiamo come esempio l'adesione ai *processi verbali di constatazione*, che è una vicenda abbastanza ricorrente.

Attualmente la norma prevede la riduzione delle sanzioni a 1/6 (il 16,67% della sanzione piena) con l'inconveniente, però, che l'adesione al verbale deve essere *integrale* e cioè deve riguardare necessariamente anche i rilievi che potrebbero essere *illegittimi* e quindi *contestabili*; con il nuovo *ravvedimento*, invece, la sanzione aumenta bensì ad 1/5 (il 20% della sanzione piena) ma il

ravvedimento può riguardare soltanto alcuni rilievi e non altri.

In conclusione, in attesa delle opportune istruzioni dell'Agenzia, sarà - come sempre - l'esperienza sul campo a dire se la fiducia del legislatore sulle nuove norme, per il miglioramento del rapporto Fisco-contribuenti, sia ben riposta.

(franco lucidi)

18/02/2015 - La collocazione delle farmacie nelle "aree scarsamente abitate" - QUESITO

Ma delle aree scarsamente abitate di cui parla Crescitalia i comuni sono obbligati a tener conto?

Il quesito pone una questione molto seria soprattutto per la grande ampiezza, *prima facie*, della sua sfera di operatività, e che il Consiglio di Stato ha risolto per il momento in termini che sembrano in astratto abbastanza corretti, ma che nei fatti - per la crescente ritrosia della giurisprudenza a sindacare le scelte discrezionali della p.a. - si stanno rivelando molto deludenti per i farmacisti e tutto sommato anche per il diritto amministrativo.

L'art. 11 del dl. Crescitalia, come noto, indica espressamente nel suo *incipit* le linee portanti e le finalità strutturali della riforma del servizio farmaceutico, annoverandovi anche quella di una sua "*più capillare presenza sul territorio del servizio stesso*" e assegna in via esclusiva ai comuni qualsiasi attribuzione provvedimentale in materia, checché abbia detto al riguardo la Corte Costituzionale.

Ma al tempo stesso *indirizza* anche, e per la prima volta così puntualmente e nel dettaglio (che poi, a parte la riduzione del *quorum* e la concentrazione dei poteri nei comuni, è la grande novità di questa riforma), il concreto esercizio della discrezionalità nell'organizzazione territoriale delle "*nuove farmacie*", come beninteso nello spostamento delle "vecchie", e impartisce a tale scopo precise *indicazioni* ai comuni fissando alcuni criteri del tutto sconosciuti alla normativa anteriore che oggi dovrebbero quindi indefettibilmente presiedere allo svolgimento dei nuovi compiti.

In particolare, nella fase di "identificazione" delle "*zone nelle quali collocare le nuove farmacie*" (e, ripetiamo, trasferire su domanda quelle preesistenti) è entrato a pieno titolo - proprio nel quadro dell'obiettivo ritenuto fondamentale di una "*più capillare presenza sul territorio del (complessivo) servizio*" farmaceutico - anche il "*fine*" ineludibile "*di assicurare un'equa distribuzione (delle farmacie) sul territorio*", e però "*tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate*" (come rileviamo sub c) del comma 1 dell'art. 11).

Il punto è dunque questo: qual è il ruolo che la norma assegna - nella "*identificazione*" delle "*zone nelle quali ecc.*" - alla considerazione ("*tenendo altresì conto...*") delle esigenze di "*quei cittadini ecc.*"?

Siamo naturalmente all'interno del procedimento di revisione (straordinaria o ordinaria) di una pianta organica, nel quale l'amministrazione comunale deve valutare - nel suo agire e quindi funzionalmente al provvedimento conclusivo - interessi pubblici e interessi privati.

Trascurando qui quelli privati, perché il discorso andrebbe troppo alle lunghe, sono pubblici tutti quelli appena ricordati espressi nell'art. 11, a loro volta riconducibili a quello ancor più generale della "*migliore assistenza farmaceutica*" sul territorio, ma non tutti, guardando al provvedimento finale di revisione, hanno verosimilmente lo stesso rango, perché alcuni sembrano assunti dall'art. 11 come *primari* e altri come *secondari*, come del resto è dato spesso riscontrare nelle norme attributive di un potere provvedimentale.

Ora, assumono indubbiamente il rango di interessi *primari* - sempre stando nel procedimento di revisione - quello (a monte) di "*una più capillare presenza ecc.*" e quello (a valle) di "*assicurare un'equa distribuzione sul territorio*"; appare invece *secondario* l'altro interesse pubblico enunciato dell'"*esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini*"

residenti in aree scarsamente abitate”.

Chi è riuscito nell’impresa titanica di comprendere queste premesse, può allora forse convenire che in realtà la collocazione di una nuova farmacia in un’area scarsamente abitata non è nell’art. 11 una priorità del legislatore, ma una vicenda di secondo grado, di cui dunque dover bensì tener conto, ma soltanto in via per così dire subordinata rispetto alle finalità che ineriscono agli interessi ritenuti invece di primo grado.

Vogliamo dire che l’art. 11 non ha inteso in prima battuta assicurare l’assistenza farmaceutica in (tutte) le “*aree scarsamente abitate*”, ma soltanto indicare ai comuni di prendere in considerazione – ai fini dell’individuazione delle “*zone nelle quali ecc.*” – anche le esigenze dei cittadini residenti in quelle aree, valutando quindi, in particolare, se la complessiva distribuzione territoriale delle farmacie preesistenti e di quelle neo istituite in zone demograficamente meglio corrispondenti al rapporto limite 1:3.300 (considerando evidentemente sia gli abitanti residenti che quelli “fluttuanti”) permetta e/o renda opportuna la collocazione di una o più delle nuove farmacie anche in “*aree scarsamente abitate*”.

Pertanto, quando tale complessiva distribuzione territoriale si riveli per l’amministrazione di per sé soddisfacente, e vi sia ancora spazio “demografico” (se del caso anche utilizzando i “resti” superiori a 1.650 abitanti) per l’istituzione di altri esercizi, anche quelle “*aree*”, ricorrendone i presupposti che vedremo tra un momento, potranno/dovranno essere prese in considerazione.

In questo senso, potrebbe perciò aver fondamento l’assunto del Consiglio di Stato quando precisa che l’indicazione riguardante le “*aree scarsamente abitate*” deve in realtà intendersi come “*non tassativa, né esclusiva*”; è un’affermazione (comunque almeno in parte alleggerita nella sua perentorietà da qualche decisione successiva) che alcuni Autori probabilmente non condividono, ma a noi sembra in principio sostanzialmente ortodossa.

Ora, è chiaro che collocare una farmacia in una zona priva di caratteristiche apprezzabili di conurbazione, e/o carente di strutture commerciali, e/o con modestissima utenza residenziale, non si può, anche perché una farmacia economicamente non sostenibile mortifica certo l’ipotetico suo titolare ma, ed è quel che più conta, non giova neppure e quindi finisce per nuocere all’interesse pubblico generale che abbiamo definito della “*migliore assistenza farmaceutica*” sul territorio.

Senonché il problema si pone non certo in quelle vicende limite ma nelle tante fattispecie “*borderline*”, nelle quali alcune di tali caratteristiche sono invece rinvenibili; è quindi in questi casi che il corretto esercizio del potere discrezionale può tradursi in una scelta o in quella contraria, e perciò è proprio allora che l’istruttoria comunale dovrebbe far emergere adeguatamente le ragioni dell’una o dell’altra.

Ma purtroppo, come accennato, il giudice amministrativo mostra sempre più – anche in questo settore - una singolare sudditanza dinanzi alle opzioni comunali, spesso assumendole con troppa disinvoltura come non penetrabili sol perché non macroscopicamente irrazionali o non manifestamente illogiche nelle ragioni portate a sostegno delle scelte effettuate, senza per di più richiedere la congrua motivazione che il nuovo dettato normativo parrebbe pretendere.

Recentemente, per la verità, i giudici trentini non si sono arrestati dinanzi alla scelta del Comune di Trento di collocare una delle sedi di nuova istituzione appunto in una “*area scarsamente abitata*”; ma si trattava di una zona che – secondo le ragioni addotte dall’amministrazione - era in quel momento “*troppo*” scarsamente abitata per rendere sostenibile economicamente un nuovo esercizio farmaceutico, e quindi il TAR, per noi giustamente, ha annullato per questa parte il provvedimento (TAR Trento - sent. 10/07/2014, n. 284 su cui v. la “pillola” in [Piazza Pitagora n. 666](#)).

L’impressione però è che si tratti di un precedente non facilmente replicabile e che, proprio per l’andazzo che nel settore si va

consolidando in giurisprudenza, i comuni finiscano per poter collocare le farmacie più o meno dove vogliono, magari favorendo nei mille modi possibili gli esercizi di cui sono essi stessi titolari.

E questo, s’intende, è uno scenario che non può cambiare granché se ha ragione (o invece, come a noi pare, ha torto) la Corte sul *doppio livello di governo* (Regione/Comuni) individuato in tema di revisione delle piante organiche, mentre qualche conseguenza più significativa potrebbe discendere da una sentenza della Consulta ove qualche giorno fa abbia accolto (ma di questo dubitiamo) le eccezioni di incostituzionalità del TAR Veneto sull’art. 11 del d.l. Crescitalia e particolarmente sulla situazione di conflitto di interessi che ne deriverebbe a carico delle amministrazioni comunali.

Mentre scriviamo, tuttavia, la decisione non è ancora nota.

(*gustavo bacigalupo*)

18/02/2015 - Un improvvido emendamento al “Milleproroghe”: sospesa l’idoneità fino al 31/12/2016

In fase di conversione in legge del dl. n. 192 del 31/12/2014 (il c.d. “Milleproroghe”), la Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato, tra gli altri, un emendamento (relatori Marchi e Sisto) all’art. 7 del provvedimento, che aggiunge in coda al testo originario il seguente comma:

“4 bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all’art. 11 del dl. 24/1/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24/3/2012, n. 27, e successive modificazioni, l’efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all’art. 12 della l. 2/4/68, n. 475, e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell’acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l’iscrizione all’albo dei farmacisti”.

Prescindendo dal vocabolario già per conto suo discutibile (...“*l’efficacia... è differita*”: come se il 2° e l’8° comma dell’art. 12 della l. 475/68 fossero due disposizioni neoistituite e non in vigore, rispettivamente, da 47 e 31 anni!), la *ratio*, se mai possa considerarsi tale, sta nella scelta (?) del nostro Esecutivo-Legislatore di permettere al farmacista – per un periodo più o meno di 22 mesi (e perché non 20 o 30 o 50 o addirittura permanentemente, come in fin dei conti sarebbe stato persino meno deprecabile...?) – di rendersi cessionario di una farmacia possedendo il solo requisito professionale soggettivo della “*iscrizione all’albo dei farmacisti*”, senza dunque richiedergli la previa acquisizione in qualsiasi modo della titolarità di altra (precedente) farmacia oppure il previo conseguimento dell’*idoneità* a seguito di un concorso ordinario per titoli ed esami o per il compimento del noto biennio di *pratica professionale*.

Si tratta di una disposizione che, se supererà (come puntualmente è avvenuto...) l’esame dell’aula e del Senato - ostacoli peraltro irrilevanti vista la frequenza massiccia al ricorso del Governo a maxi-emendamenti con tanto di “fiducia”... - si rivelerà agli occhi di tutti l’ennesimo *vulnus* alla certezza e alla stabilità del diritto.

Non si fa naturalmente una questione di merito, pur se anche sotto questo aspetto ci sarebbe da osservare più di qualcosa, ma di metodo e di opportunità: quanto al metodo, per l’innesto di una disposizione manifestamente avulsa dal provvedimento di cui viene a far parte (uno dei tanti “milleproroghe”) e certo disancorata da tutto se non altro per la sua natura di norma dichiaratamente provvisoria; e, quanto all’opportunità, perché calata improvvisamente nel cuore delle sofferite “trattative” in corso sulla migliore delimitazione dei confini dei provvedimenti ora in gestazione sulla liberalizzazione di alcuni settori, compreso notoriamente quello sulle farmacie.

Quale acqua potrà infatti portare al mulino della categoria – in questo momento ingiustamente vessata da parecchi fronti - una disposizione del genere, che nessuno d’altra parte ha seriamente mai invocato ed è in ogni caso sfacciatamente *ad personam*?

Per di più, come leggiamo, sono sottratte a questa “*deregulation a tempo*” le “*sedi oggetto del concorso straordinario di cui ecc.*”; quindi, non si può neppure giustificare l'intervento con la voglia di fare chiarezza sulla legittimazione degli assegnatari in forma associata a partecipare alla società tra loro costituita in ordine alla farmacia conseguita per concorso, anche se al riguardo qualche dubbio se l'era posto soprattutto il Ministero della Salute facendogli scrivere quella nota disastrosa del novembre 2012 sulla *contitolarità*, mentre nella realtà non c'è mai stato un autentico problema su questo punto, come qui abbiamo tentato di spiegare più volte.

Del resto, che la disposizione sia stata scritta in tutta fretta e da perfetti incompetenti lo si rileva anche dal richiamo “ad *escludendum*” delle “*sedi oggetto del concorso straordinario, ecc.*”, dato che anche un osservatore distratto e poco avveduto si rende ben conto che una di quelle sedi non potrebbe mai essere oggetto di acquisto da parte di chicchessia, quantomeno per il divieto posto a carico dei loro assegnatari di cedere l'esercizio prima del compimento di tre anni (andando quindi ben oltre la data-limite del 31/12/2016) dal conseguimento della titolarità in forma individuale ovvero prima del compimento del decimo anno in caso di acquisizione in forma associata.

Dulcis in fundo, c'è l'interrogativo sull'applicabilità della norma anche ai soci delle società titolari di farmacia, e la risposta affermativa sembra tutt'altro che scontata; ma vedrete che, se l'emendamento non salterà, verrà opportunamente in qualche modo... emendato, magari tra qualche tempo e a “*bocce ferme*”. Ma anche in tale eventualità, si tratterebbe di una disposizione sciagurata, se non per l'amico dell'amico cui è destinata – verosimilmente l'erede di un titolare o socio deceduto cui il breve termine a disposizione impedirebbe il conseguimento dell'idoneità - e che, brindando con chiunque altro non abbia il tempo o la voglia di aspettare, potrà felicemente giovarsene.

(*gustavo bacigalupo*)

19/02/2015 - Italiani, un popolo di poeti, di artisti, di eroi... e però anche, talora, di truffatori? Occhio comunque ai bollettini di cc postale fasulli

Il palazzo della Civiltà Italiana ubicato a Roma, nel quartiere Eur, meglio noto come palazzo della Civiltà del Lavoro, riporta su ognuna delle quattro facciate, scolpita nel travertino, la famosa frase riferita agli Italiani: “*Un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di trasmigratori*”, cui però dovremmo forse aggiungere con un po' di cinismo: “*... e ogni tanto anche di truffatori*”.

Il caso è questo: a molte società neocostituite e perciò iscritte alla Camera di Commercio giunge per posta un bollettino di conto corrente di € 309,87, emesso da una srl privatissima, con la causale - scritta con caratteri molto piccoli - “*iscrizione al portale web proposta alle ditte iscritte a camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato (CCIAA)*”.

Ora, questo *portale web* verosimilmente esisterà, ma la cosa sgradevole è che la proposta, certo di pura natura commerciale, gioca senza grandi dubbi sull'equivoco che la richiesta economica pervenga direttamente dalla camera di commercio e che quindi l'importo si ponga come tributo obbligatoriamente dovuto dagli iscritti.

La somma richiesta coincide inoltre magicamente, e non può essere sicuramente un caso, con l'ammontare della tassa di concessione governativa dovuta annualmente per la vidimazione dei libri sociali delle società di capitali (srl, spa e sapa), e questo contribuisce ulteriormente a generare confusione nella testa del malcapitato che potrebbe così cadere facilmente nel tranello.

Non ci resta perciò che invitarvi a prestare un occhio particolare a qualsiasi bollettino di conto corrente – più o meno di questo tipo - che possa essere recapitato in farmacia.

(*roberto santori*)

19/02/2015 - Locazione parziale dell'abitazione principale e detrazione degli interessi da mutuo - QUESITO

Da quest'anno ho concesso in locazione parte dell'appartamento

che costituisce la mia abitazione principale continuando, però, a viverci anch'io.

Potrò sempre detrarre in dichiarazione gli interessi passivi sul mutuo contratto per l'acquisto o questa parziale locazione mi farà perdere il beneficio?

La detrazione degli interessi passivi corrisposti sul mutuo finalizzato all'acquisto di un'abitazione spetta, come noto, a condizione che l'immobile sia destinato ad *abitazione principale*, vale a dire a *dimora abituale* dell'acquirente-intestatario del mutuo e dei suoi familiari.

Il diritto alla detrazione cessa – fatte salve alcune eccezioni - a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale.

Ora, poiché la parziale locazione dell'immobile non ha fatto venir meno la destinazione di fondo ad *abitazione principale* del proprietario (realizzando tutt'al più una “*compressione*” dell'uso dello stesso) riteniamo che il diritto alla detrazione si conservi anche per il periodo di parziale locazione.

Si tratta tuttavia di una conclusione cui perveniamo sulla scorta di una interpretazione “a sistema” delle norme in materia, che non ci risulta però ancora confortata da chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate.

(*valerio salimbeni*)

20/02/2015 - Anche i prelevamenti dei soci devono essere tracciabili se d'importo non inferiore a 1.000 euro - QUESITO
Siamo due soci e preleviamo dal conto della società € 2.500 mensili per ciascuno in c/utli. Questi prelevamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili?

Una transazione in contanti assume rilievo ai fini della disciplina *antiriciclaggio* se la stessa avviene tra *soggetti diversi*.

Però le società di persone, benché non dotate di personalità giuridica alla stregua delle società di capitali, rappresentano pur sempre *soggetti distinti ed autonomi* rispetto alle persone dei soci e, pertanto, i prelevamenti effettuati da questi ultimi in conto utili durante l'anno, se superiori alla soglia legale dei 999,99 euro, *devono* anch'essi essere effettuati con strumenti tracciabili (bonifici, assegni, g/conti ecc).

Oltretutto non è possibile eludere l'obbligo di tracciatura riducendo i pagamenti ed aumentandone la frequenza per scendere volta a volta al di sotto di quella soglia, perché un tale comportamento - qualora non rientri in uno specifico accordo contrattuale assunto preventivamente (e frequentemente sono le clausole statutarie che disciplinano il prelievo, anche in conto utili, sia quanto all'ammontare che alla periodicità) - darebbe adito al sospetto di un “*frazionamento artificioso*” realizzato proprio al fine di eludere la normativa, con la conseguenza che i singoli prelievi potrebbero essere agevolmente considerati un'unica operazione ai fini appunto del superamento del limite legale di importo.

(*mauro giovannini*)

23/02/2015 - La modifica delle condizioni generali di fornitura - QUESITO

Abbiamo ricevuto da parte di un fornitore la comunicazione di modifica unilaterale del contratto di fornitura: è una modifica lecita?

Le c.d. *condizioni generali* di contratti – quelle cioè predisposte da uno dei contraenti – nel caso in cui siano variate, devono essere approvate specificatamente dall'altro contraente, con facoltà da parte di quest'ultimo di recedere dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

La proposta di modifica unilaterale del contratto di fornitura (avente ad oggetto l'indicazione di un importo minimo di ordini e l'applicazione dello sconto di legge), pertanto, risulta correttamente comunicata, salva la facoltà, come detto, di recedere a mezzo raccomandata a/r entro il predetto termine di 60 giorni.

(*valerio pulieri*)

23/02/2015 - Il TFR sin d'ora in busta paga? - **QUESITO**

Quali sono gli effetti dell'eventuale scelta del lavoratore diretta alla percezione immediata in busta paga del TFR?

La Legge di Stabilità 2015 prevede che i lavoratori dipendenti assunti da almeno sei mesi potranno scegliere dal prossimo mese di marzo 2015, ma con effetto retroattivo e cioè dallo scorso 1° gennaio, di poter anticipare ratealmente, ovvero mensilmente, il trattamento di fine rapporto in busta paga.

Qualora il lavoratore eserciti positivamente tale opzione, non potrà però cambiare idea in tempi brevi, trattandosi di una scelta irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

I centri di studio, pubblici e privati, stanno evidentemente tentando di confrontare con la migliore approssimazione l'ammontare del TFR (annuo e mensile) di competenza del lavoratore, notoriamente assoggettato a tassazione separata, con l'importo che egli percepirebbe "monetizzando" il TFR mensilmente e al quale si applicherebbe l'aliquota IRPEF ordinaria. Ma su questo aspetto naturalmente molto delicato non sembra siano state raggiunte certezze assolute.

In ogni caso la convenienza sembra sostanzialmente sicura per redditi inferiori fino a circa € 28.000 lordi annuali, perché oltre tale soglia la tassazione passerebbe dal 23% ad aliquote maggiori, anche se difficilmente può raggiungere quella del 38%.

Certo è che se in prima battuta il reddito mensile indubbiamente aumenta, consentendo un maggiore - seppur marginale - "guadagno", in futuro, quindi alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore non potrebbe ovviamente contare su alcuna somma aggiuntiva.

(giorgio bacigalupo)

24/02/2015 - L'art. 33 del ddl. **Concorrenza**

Sull'argomento l'inevitabile fiume di inchiostro ha appena iniziato a scorrere perché - nell'arco di tempo che accompagnerà l'iter di approvazione del ddl sulla *concorrenza*, che potrà forse essere meno lungo del solito proprio perché governativo (e, come sappiamo, Renzi va parecchio di fretta sia pure in qualche caso ben a ragione) ma non per questo meno contrastato - gli interventi si susseguiranno da ogni dove, e quelli provenienti dai farmacisti, siamo certi, saranno per la gran parte di segno fermamente negativo.

È vero che in alcune specifiche situazioni le modifiche proposte all'art. 7 della l. 362/91 saranno viste con favore (pensiamo, ad esempio, al figlio non farmacista di un titolare di farmacia o di un socio, o a quei farmacisti che oggi hanno assunto il ruolo di *dominus* - nelle varie modalità che la legge consente - in parecchie farmacie, o a qualche altra vicenda del tutto peculiare), ma non si può non essere pienamente d'accordo con la Fofi sulla posizione di netto dissenso assunta non appena conosciuto l'imprevedibile testo del ddl, e del resto siamo convinti che anche la Federfarma la pensi allo stesso modo.

In attesa comunque di riaffrontare il tema in termini adeguati, almeno un quadro di sintesi della proposta del Governo può essere utile, se non altro per agevolare la migliore lettura dello scenario normativo che ne deriverebbe.

Intanto, il testo dell'art. 33, intitolato "*Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica*", così recita:

"All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata";

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3 le parole "ad uno dei soci" sono sostituite dalle seguenti "a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni";

d) il comma 4-bis è abrogato.".

Queste invece il testo oggi in vigore delle quattro citate disposizioni.

Comma 1 "La titolarità dell'esercizio della farmacia privata e' riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata.".

Comma 2 "Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.".

Comma 3 "La direzione della farmacia gestita dalla società e' affidata ad uno dei soci che ne e' responsabile.".

Comma 4-bis "Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.".

Ora:

quanto al comma 1: a parte una diversa formulazione non particolarmente significativa, tra i soggetti legittimati ad assumere la titolarità della farmacia verrebbero incluse, come si vede, anche le *società di capitali*;

quanto al comma 2: la soppressione del secondo periodo, e siamo al vero nodo, estenderebbe a *chiunque* - demolendo in un sol colpo dopo oltre cento anni il principio, caposaldo dei capisaldi del sistema, della inscindibilità tra farmacia-impresa (individuale o collettiva), farmacia-servizio pubblico e farmacia-professione - il diritto di partecipare alle società, di persone o di capitali, titolari di farmacia, che potrebbero infatti essere costituite *interamente* da persone fisiche diverse da farmacisti e/o da persone giuridiche a loro volta da *chiunque* partecipate (ed è sin troppo facile pensare di quali persone giuridiche potrebbe trattarsi...);

quanto al comma 3: la direzione della farmacia sociale potrebbe quindi essere affidata ad un qualsiasi farmacista *idoneo* (chissà perché *idoneo*..., tanto più che, come stiamo vedendo, l'*idoneità* sembra contare sempre meno), socio o non socio, e naturalmente anche semplice *dipendente* della società; la direzione della farmacia di cui è individualmente titolare un farmacista resterebbe invece un onere esclusivo e ineludibile di quest'ultimo;

quanto al comma 4-bis: la soppressione dell'intero comma comporterebbe il venir meno non solo del limite numerico di 4 esercizi ma anche la condizione della loro ubicazione nella provincia dove la società, di persone o di capitali, ha sede legale; perciò la società potrebbe assumere la titolarità di n. farmacie ubicate sull'intero territorio italiano, mentre anche qui il titolare in forma individuale resterebbe astretto al divieto di cumulo di cui all'art. 112 TU.San.

Sarebbero tuttavia assai più numerose le norme attualmente vigenti - e, si badi bene, di tutti e tre i corpi normativi fondamentali del settore (TU, l. 475/68 e l. 362/91) - che dovrebbero o potrebbero essere ritenute caducate o modificate in caso di approvazione di questo testo dell'art. 33 del ddl, ma è sicuro che la loro individuazione comporterebbe uno slalom interpretativo molto complicato tra disposizioni sopravvissute e disposizioni soppresse per incompatibilità con le nuove, con tutte le ulteriori conseguenze sul piano della certezza del diritto che possiamo immaginare.

Ma avremo tempo per riparlarne, senza però perdere la speranza che tutto questo possa un giorno, quasi per magia, rivelarsi più che altro uno sgradito ricordo.

(gustavo bacigalupo)

25/02/2015 - La conservazione dei documenti contabili - **QUESITO**

I documenti contabili con le bolle dei depositi dal 2005 al 2008 di una farmacia comunale s.r.l., che avevo in gestione, posso accantonarli definitivamente?

Il Codice civile impone di conservare per dieci anni tutta la

documentazione e la corrispondenza della società, unitamente al libro giornale e al libro inventari.

Quanto alla documentazione dei rapporti di lavoro dipendente, è opportuno conservarla anche successivamente a tale termine, specie quella riferita ai versamenti dei contributi, perché nel concreto c'è sempre la possibilità che non siano stati annotati o memorizzati correttamente dall'INPS e possano quindi essere richiesti in qualunque momento, soprattutto quando il dipendente si avvicinerà alla data di maturazione del trattamento pensionistico.

Dal punto di vista fiscale, invece, i termini di decadenza dei poteri di verifica e accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate scadono il 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione del Modello Unico, oppure il 31/12 del quinto anno successivo in caso di dichiarazione omessa. Detti termini sono tuttavia raddoppiati nell'ipotesi in cui venga ravvisata la sussistenza di un reato fiscale.

In pratica è perciò necessario conservare tutto per almeno dieci anni.

(mauro giovannini)

25/02/2015 - La sorte di *co.co.co.* e *co.co.pro.*

La legge delega già contemplava il superamento dei rapporti di *collaborazione coordinata e continuativa* e di quelli *a progetto*, e dunque il decreto attuativo si è limitato sostanzialmente a ribadire la soppressione.

Non si potranno pertanto stipulare nuovi contratti né dell'uno, né dell'altro tipo, e quelli in atto resteranno in vigore fino alla scadenza.

Sopravvivono i rapporti di collaborazione:

- disciplinati, per particolari settori (call center, recupero crediti, ricerche di mercato), da accordi collettivi che stabiliranno anche il trattamento economico;

- con professionisti iscritti in albi professionali (*compresi evidentemente anche i farmacisti con i quali dunque le farmacie possono istituire o mantenere in vita rapporti, in particolare, di co.co.co., d'altra parte abbastanza ricorrenti*);

- con i componenti di organi di amministrazione e di controllo delle società;

- con le associazioni sportive dilettantistiche.

Il decreto ha previsto anche l'estinzione degli illeciti previdenziali e fiscali derivanti proprio dalla non ortodossa qualificazione del rapporto con *co.co.co.* e *co.co.pro.*

Per poterne usufruire, le aziende devono tuttavia trasformare, entro il 31 dicembre 2015, i relativi contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, che non possono però essere risolti nei 12 mesi successivi se non per *giusta causa* o *giustificato motivo*.

Infine, il committente e il lavoratore devono sottoscrivere un *verbale di conciliazione* diretto alla definizione di qualsiasi reciproca pretesa connessa o conseguente al rapporto pregresso.

(maria luisa santilli)

26/02/2015 - Gli emendamenti al "Milleproroghe"

In sede di conversione del dl c.d. "Milleproroghe", la Camera ha approvato una serie di emendamenti che verranno verosimilmente confermati senza indugio anche dal Senato, tenuto conto dell'ormai prossima scadenza del termine limite per l'entrata in vigore della legge di conversione.

Queste le principali novità:

- è stato prorogato al 31/12/2015 il termine per aderire al regime fiscale c.d. "dei minimi" (che prevede un'imposta sostitutiva del 5% sull'ammontare dei ricavi sino ad € 30.000 per i contribuenti infratrentacinquenni), abolito dalla Legge di Stabilità 2015 che contempla(va) invece un nuovo regime forfettario; per il solo anno d'imposta 2015, pertanto, i piccoli contribuenti (sempre infratrentacinquenni e purché in possesso dei requisiti di legge) disporranno sostanzialmente di un duplice binario fiscale;

- resterà al 27% l'aliquota contributiva per i professionisti "senza cassa", iscritti quindi alla Gestione Separata Inps;

- sono stati riaperti i termini, a favore dei contribuenti precedente-

mente decaduti dal beneficio di una dilazione, per i versamenti rateali delle cartelle di pagamento; la domanda dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2015 e il nuovo piano potrà contenere al massimo 72 rate mensili, da cui tuttavia il contribuente decade nel caso in cui non siano onorate due rate anche non consecutive;

- permarrà anche per i periodi d'imposta 2015 e 2016 l'obbligo di presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo la comunicazione dati iva;

- rinviata al 2016 l'IMUS (Imposta Municipale Secondaria) che sostituisce la TOSAP (o COSAP), l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;

- prorogati al 2017 gli incentivi fiscali per il rientro dei "cervelli" trasferiti all'estero;

- sospesa fino al 31/12/2016 (v. sopra Sediva news 18/02/2015) l'efficacia delle disposizioni riguardanti i requisiti - in pratica, l'*idoneità* - per l'assunzione della titolarità di una farmacia in forma individuale (e anche della qualità di socio?).

(stefano lucidi)

27/02/2015 - Considerazioni ad ampio spettro sulle divise del personale della farmacia - *QUESITO*

Nella nostra farmacia teniamo molto all'immagine nei confronti della clientela e così, ad esempio, forniamo gratuitamente sia i camici per farmacisti e commessi (rispettivamente bianchi e verdi), ma anche qualcosa di più "elegante" per le addette al reparto beauty (completini bleu e camicette bianche) e questo sia per l'inverno che per l'estate.

Vi chiediamo però se queste spese possono essere inserite nel bilancio della farmacia anche ai fini fiscali e che cosa possono comportare per i dipendenti che ricevono gli indumenti.

Riaffrontiamo volentieri un tema già esaminato ([v. da ultimo Sediva News del 20/02/2013](#)), anche se per la farmacia il trattamento contabile-fiscale di queste spese non pone particolari problemi.

Facendo riferimento allo schema di bilancio civilistico, infatti, gli stessi *Principi contabili nazionali* raccomandano di rilevare - nella voce B6), *Costi della produzione*, per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - anche quelli per acquisti di beni destinati a vario titolo al personale dipendente; e invero la classificazione delle voci *per natura*, seguita dal codice civile, implica che gli acquisti relativi a tali beni, costituendo materiale di consumo, siano classificati nella voce corrispondente, anche se *destinati funzionalmente al personale*, e non in una delle voci B9) ("*Per il personale*"), le quali accolgono invece le componenti *monetarie* del costo del personale.

Dal punto di vista dell'imposizione diretta, poi, questi oneri gestionali sono ad ogni effetto *spese per prestazioni di lavoro* perfettamente inerenti all'attività della farmacia, vista la loro destinazione al personale dipendente, e quindi sono integralmente deducibili nella determinazione del reddito d'esercizio nonché dalla base imponibile IRAP, essendo del resto classificate *per natura* come *materie di consumo* e dunque tra i costi della produzione ammessi in deduzione ai fini dell'imposta.

Più complessa è invece la corretta qualificazione dei beni in questione in capo ai dipendenti cui essi sono destinati, tenuto conto che la concessione in uso, o comunque l'assegnazione del vestiario (fatto salvo l'obbligo di utilizzarlo durante il servizio e, in particolare, nel rapporto con il pubblico, quel che per i farmacisti può in fondo derivare anche da norme deontologiche), potrebbe dar luogo ad un vero e proprio *compenso in natura* ("*benefit*") da inserire in busta paga per un importo corrispondente al *valore normale* del bene (in pratica, il valore commerciale del capo di vestiario) e da assoggettare perciò a tassazione e a contribuzione.

E questo, si badi bene, in virtù, da un lato, del c.d. principio di "onnicomprendività" del reddito di lavoro dipendente, per il quale in via generale sconta imposte e contributi tutto quel che il dipendente riceve in denaro o in natura in relazione al rapporto di lavoro, e, dall'altro, del principio di valorizzazione dei *benefit* in natura secondo, appunto, il criterio del *valore normale*.

Non ci sentiremmo, però, di pervenire a conclusioni così rigide e in ogni caso penalizzanti.

Allorché, infatti, l'erogazione di un bene o di un servizio - pure utilizzato *personalmente* dal dipendente - corrisponda ad un interesse *esclusivo o prevalente* del datore di lavoro e sia intimamente connesso all'attività lavorativa, e non invece finalizzato alla gratificazione personale del lavoratore e/o ad incrementare la sua sfera patrimoniale, l'uso o l'utilizzo di quel bene o di quel servizio non può costituire per quest'ultimo un *benefit* imponibile.

Il che vale ancor più per i *camici*, sia perché i dipendenti (soprattutto i farmacisti, ovviamente) sono obbligati ad indossarli durante l'orario di lavoro e sia perché è ragionevolmente da escludere un *uso personale al di fuori dell'attività lavorativa* di indumenti del genere, e quindi, per ciò stesso, verrebbe meno per il prestatore di lavoro quel vantaggio *personale*, pur indiretto e/o secondario, che costituisce il presupposto indefettibile dell'imponibilità.

Diversamente, per il vestiario delle addette al reparto *beauty* potrebbe porsi qualche criticità, dato che in tal caso - trattandosi di abiti "civili" e quindi perfettamente utilizzabili anche al di fuori del contesto lavorativo - sarebbe configurabile quel vantaggio *personale* per il dipendente e dunque quel certo "incremento patrimoniale" che potrebbe di per sé determinare la tassazione del *benefit*.

In realtà anche per gli abiti utilizzati dalle ragazze della cosmetica (ma con qualche riserva in più rispetto ai camici dei farmacisti e dei commessi) non ci sentiamo di condividere assunti tanto rigorosi, dato che, ancora una volta, l'uso del vestiario - anche qui *obbligatorio* durante l'orario di lavoro pur se in base ad una mera regola di servizio - risponde prevalentemente all'interesse del datore di lavoro, restando pertanto escluso, almeno in via principale, ogni intento di gratificazione e/o arricchimento delle unità lavorative; e anche l'uso personale extra-lavorativo che i dipendenti potrebbero farne configurerebbe un'ipotesi soltanto eventuale e residuale, inidonea perciò a qualificare la disponibilità del vestiario come compenso in natura imponibile sia ai fini fiscali che contributivi.

(stefano civitareale)

02/03/2015 - L'azione giudiziaria contro il co-vincitore responsabile dell'esclusione dal concorso della compagine associativa - QUESITO

Temuto conto che un collega, che ha partecipato con me e un altro farmacista, al concorso toscano, avendo nel frattempo accettato la sede assegnatagli in un vecchio concorso ordinario, ha in pratica escluso la nostra associazione da quello straordinario, e considerato che è mia ferma volontà citare quel collega per il danno causatoci, posso agire già adesso sulla base delle intenzioni da lui espresse tramite PEC, o dovrò attendere l'interpello, indicare la lista delle preferenze e aspettare gli eventi? E devo rivolgermi necessariamente a un avvocato specialista del settore?

Ci pare che in alcune email precedenti Lei abbia già ricevuto da noi tutte le indicazioni per decidere se avviare o meno una causa per danni.

È comunque necessario attendere che gli asseriti danni agli altri ipotetici co-vincitori si "materializzino", e quindi bisogna rinviare l'iniziativa giudiziaria al momento in cui, all'esito delle fasi successive all'approvazione della graduatoria (interpello, assegnazioni, accettazioni), sempreché portate nel concreto a compimento, emergerà in termini non equivoci quale è o sarebbe stata (dipende dalla risposta all'interpello che l'associazione dei co-vincitori può inoltrare alla regione anche in caso di "perdita" di un suo componente, pur se ovviamente è una risposta destinata a percorrere un binario morto...) la posizione conseguita dalla compagine e perciò "valutare" - impresa tuttavia non certo agevole - la farmacia che avrebbe potuto essere astrattamente ad essa assegnata.

A quel punto, i componenti danneggiati dal comportamento colpevole del loro collega possono anche citarlo in giudizio, sul cui esito nessuno può comunque giurare perché sulla vicenda una giurisprudenza è naturalmente ancora tutta da formare.

In questo quadro potrà in ogni caso esserLe utile un qualsiasi

avvocato civilista del luogo.

(gustavo bacigalupo)

03/03/2015 - Inammissibile per la Consulta la questione di legittimità costituzionale rimessa dal Tar Veneto sul "conflitto di interessi" dei Comuni.

Con ordinanza n. 24 del 27 febbraio u.s., la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle eccezioni di illegittimità sollevate dal Tar Veneto (con ordinanza 17/5/2013) - in riferimento agli artt. 41, 97 e 118, primo comma, della Costituzione - dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, della l. 465/68, nel testo introdotto dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 11 del d.l. Crescitalia, nonché del comma 2 dello stesso art. 11, laddove tali due disposizioni, attribuendo ai Comuni il compito di identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, introducono un potere regolatorio a loro favore che può indurli, nel suo concreto esercizio, a privilegiare le farmacie di cui gli stessi hanno o possono assumere la titolarità (anche in forma di partecipazione minoritaria alle relative società di gestione).

Secondo la Corte, in particolare, l'ordinanza di rimessione del Tar Veneto non è adeguatamente motivata in ordine alla *attuale rilevanza* delle questioni sollevate rispetto alla definizione del giudizio *a quo*.

L'insufficienza motivazionale del provvedimento dei giudici veneti starebbe nella carente illustrazione delle ragioni di infondatezza dei motivi del ricorso diversi da quelli imperniati sull'asserita illegittimità costituzionale delle disposizioni citate, svincolando così - in violazione del disposto del secondo comma dell'art. 23 della l. 87/53 ("*L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso*") - la proposizione del dubbio di costituzionalità dal nesso di pregiudizialità *attuale* rispetto alla soluzione del giudizio principale.

Del resto, precisa l'ordinanza, è lo stesso giudice *a quo* a mettere nel conto un possibile accoglimento dei motivi ulteriori di ricorso, ponendo in dubbio per ciò stesso la *rilevanza* e *attualità* (due categorie, peraltro, sulle quali la Consulta pare talvolta contraddirsi) nel giudizio veneto delle questioni di costituzionalità sollevate, che per la Corte sembrerebbero pertanto tradursi in un tentativo, non consentito all'autorità giurisdizionale, di "*proporre in via diretta un controllo di costituzionalità*".

Senza indulgere in ulteriori approfondimenti dell'ordinanza costituzionale, che potrebbero interessare soprattutto i giuristi, sta di fatto in definitiva che la Corte non ha potuto o voluto decidere la questione centrale del "conflitto di interessi" in cui possono essere state proiettate le amministrazioni comunali dall'art. 11, anche se personalmente questa conclusione non ci toglie il sonno, perché - come abbiamo rilevato a suo tempo - l'ipotetica illegittimità costituzionale dei nuovi poteri provvedimentali dei Comuni probabilmente non gioverebbe granché alle farmacie private, come insegnano oltre quarant'anni di revisioni di piante organiche di competenza bensì regionale, ma quasi regolarmente appiattite sui pareri comunali.

Che perciò i Comuni siano amministrazioni che provvedono, come è ora, o semplici amministrazioni consultive, come è stato fino al d.l. Crescitalia, non può fare nel concreto grandissima differenza, se non - nel caso di incostituzionalità dell'art. 11 - rimescolare per l'ennesima volta le carte e costringere il legislatore a rimettere forse le mani sull'intero assetto normativo che disciplina l'organizzazione del servizio farmaceutico sul territorio.

Con esiti che più incerti non potrebbero essere...

Da ultimo, c'è da rilevare che almeno in questa circostanza la Corte non ha ribadito - d'altra parte, non era certo necessario ai fini di questa decisione - la tesi, affermata nella sentenza n. 255 del 31.10.13 (v. Sediva news 8/11/2013), del "doppio livello di governo" configurabile nei provvedimenti di revisione delle piante organiche (alle Regioni il compito di promuovere e concludere il procedimento

e ai Comuni quello subprocedimentale di individuare le zone di pertinenza delle nuove, ma probabilmente anche delle vecchie, farmacie).

Una tesi che tuttavia è stata ora integralmente fatta propria dal Tar Puglia (sent. n. 320 del 19.02.15: vedi la *pillola* in questo numero di *Piazza Pitagora*); ci risulta che sia la prima volta, ma naturalmente è necessario attendere il giudizio del Consiglio di Stato che però continuiamo a non credere possa orientarsi allo stesso modo.

(gustavo bacigalupo)

04/03/2015 - Da luglio 2015 ticket restaurant più convenienti - QUESITO

Tutti i dipendenti della farmacia, ricorrendone le condizioni, usufruiscono di buoni pasto e vorrei sapere se corrisponde a verità che ora la legge li abbia resi più convenienti.

In effetti la Legge di Stabilità 2015 ha aumentato, a decorrere dal prossimo 1° luglio 2015, da € 5,29 a € 7,00 il valore facciale del *ticket restaurant* che gode dell'esenzione da imposte e contributi, ma la novità – è questo il punto - vale soltanto per i buoni emessi in formato elettronico, cioè sotto forma di carte magnetiche o provviste di microchip, utilizzabili, per intenderci, come un comune bancomat o carta di credito.

Tuttavia, l'utilizzo del formato elettronico è ancora limitato e questo è dovuto non soltanto ad una ragione, per così dire, "culturale", ovvero la scarsa dimestichezza che si ha nel nostro Paese con gli strumenti elettronici in genere, ma anche – sembrerebbe – da ragioni strettamente pratiche, riconducibili in sostanza alla mancata adozione di un terminale POS universale, usufruibile per tutte le carte da qualsiasi società siano esse emesse.

In altri termini, oggi come oggi ciascuna società emittente fornirebbe un proprio terminale utilizzabile esclusivamente con le proprie carte e non con altre, con la conseguenza che ogni esercizio convenzionato (bar, supermercato, ristorante, ecc.) sarebbe costretto ad attrezzarsi di tanti terminali quante sono le convenzioni di cui è intestatario.

Nei fatti, quindi, l'esercizio si ritroverebbe inevitabilmente i punti cassa invasi da... una foresta di POS (!); e non v'è dubbio che la scarsa praticità di questa situazione può contribuire parecchio a frenare la diffusione dello strumento elettronico.

(valerio salimbeni)

04/03/2015 - Adeguamento Istat per gennaio 2015: negativo anche quello biennale

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a gennaio 2015, che è ulteriormente *negativo* rispetto al gennaio 2014 perché da -0,10% è passato a -0,70%.

E per la prima volta risulta *negativo* anche quello *biennale*, pari infatti a -0,20%.

Restano pertanto invariati sia i canoni di locazione su base annua che quelli in ragione biennale.

(Studio Associato)

05/03/2015 - Verifiche fiscali: ampliabile "in corsa" l'oggetto di indagine

Secondo la Cassazione (*Sent. n. 992 del 21/01/2015*) è consentito, nel corso di una verifica fiscale, estendere i controlli ad annualità diverse da quelle indicate nell'atto di accesso.

Gli Ermellini, infatti, non ritengono questa prassi lesiva del diritto di difesa del contribuente quando il contraddittorio con quest'ultimo si sia instaurato nelle forme di rito.

Per di più, sotto tale aspetto, non rileverebbe neppure l'imprecisa indicazione degli anni soggetti a controllo fornita all'inizio della verifica, "atteso che gli obblighi informativi di cui al comma 2 dell'art. 12 dello Statuto del contribuente non sono previsti a pena di nullità. Infatti è noto che anche in materia tributaria vale la regola generale della tassatività della nullità".

Pertanto, la Commissione Tributaria regionale che in base al richiamato principio dello *Statuto del contribuente* aveva annullato l'atto di accertamento dell'Agenzia si è vista cassare la propria decisione con il conseguente rinvio della causa ad altro collegio che dovrà notoriamente decidere in base alle statuizioni della Suprema

Corte.

(stefano lucidi)

05/03/2015 - L'acquisto di una "seconda casa" - QUESITO

Ho l'opportunità di acquistare un immobile in città e sarebbe una seconda casa; la sua rendita catastale è di € 670 mese circa e il prezzo di mercato circa € 300.

Vorrei sapere quale sarà il trattamento fiscale.

Inoltre, se dovessi separarmi legalmente e lasciare la casa coniugale ai figli e all'ex coniuge, questo avrebbe una qualche conseguenza sulla "seconda casa" che di fatto diventerebbe la mia abitazione principale?

E il fatto che mia moglie al momento è già intestataria di una prima casa nell'attuale comune di residenza rileva in qualche modo?

Se per "seconda casa" – come Lei stesso la definisce – si intende quella per il cui acquisto *non* si possono ottenere le agevolazioni "prima casa", il relativo atto sconta il 9% di imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna; questo regime trova applicazione anche con riferimento alle cessioni di immobili esenti da iva.

Se, poi, quest'immobile venisse destinato in futuro – e per qualsiasi ragione – ad *abitazione principale* (cosa evidentemente ben diversa dalla "prima casa"), si avrà diritto alle agevolazioni fiscali previste al riguardo in materia di Irpef e di imposte locali.

Se, infine, Lei non è contitolare dell'abitazione nel comune di residenza con Sua moglie – cosicché quest'ultima ne è in pratica titolare esclusiva – e non possiede altre unità abitative nella città ove ora intenderebbe acquistare un immobile, ovvero altri immobili sul territorio nazionale acquistati con le agevolazioni "prima casa", *potrebbero* (previa un'attenta verifica) ricorrere le condizioni per ottenere il beneficio "prima casa" per l'acquisto dell'unità ubicata nella città (anche se quella del comune di residenza è stata acquistata da Sua moglie con i benefici "prima casa"), necessitando però in tal caso la *residenza* appunto nella città o il suo trasferimento in quest'ultima nei diciotto mesi dall'acquisto.

(valerio pulieri)

06/03/2015 - Il "Nail corner" in una parafarmacia - QUESITO

Ho pensato di aprire all'interno della Parafarmacia sulla spiaggia un "Nail Corner"; quali sono le procedure burocratiche da seguire? Inoltre ho un conoscente massaggiatore che vorrebbe collaborare con noi in parafarmacia durante il periodo estivo.

L'attività di *Applicazione di Unghie artificiali e Decorazione di Unghie* (o, come qualcuno pure la definisce, di *onicotecnico*) verrebbe tendenzialmente ricondotta a quella di *estetista*, soggiacendo pertanto alle prescrizioni della *legge 1/1990*, nonché alle leggi regionali (ove esistenti) e soprattutto ai *regolamenti comunali*.

Il condizionale è d'obbligo perché, secondo talune pronunce giurisprudenziali e anche per qualche amministrazione regionale, per l'esercizio dell'attività in questione non sarebbe necessario il titolo di estetista non implicando - a differenza degli autentici trattamenti estetici - alcun intervento invasivo e/o modificativo sul corpo umano limitandosi infatti ad abbellire le unghie naturali e/o ad apporre protesi alle stesse senza alcuna modifica.

Anche questa posizione sembra però opinabile perché, a ben guardare, l'intervento di *Ricostruzione Unghie* (che pure potrebbe essere comunemente ricompreso nelle prestazioni di un *Nail Corner*), consistendo in una vera e propria applicazione di *protesi ungueale* con interventi di manicure e/o ricostruzione delle unghie, costituirebbe pur sempre un intervento sulla superficie del corpo umano allo scopo di "mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e attenuazione degli inestetismi presenti" (art. 1, legge 1/1990).

Si verte, quindi in una situazione di profonda incertezza, da cui si uscirà verosimilmente soltanto quando tale attività verrà compiutamente disciplinata (e a questo proposito segnaliamo per completezza che giace in Parlamento dal 2008 uno specifico disegno

di legge).

Invece, le sedute di massaggio – e stiamo parlando ovviamente del *massaggio di benessere* dato che il “vero” *massaggio curativo* potrebbe essere praticato esclusivamente da un operatore con il titolo di *fisioterapista* (cfr. D.M. Sanità del 14/09/1994) – dovrebbero essere praticate da un *massaggiatore* qualificato ai sensi dell’art. 99 del TULS, che inquadra la figura tra le (storiche) arti ausiliarie delle professioni sanitarie (in questo caso, si tratterebbe della professione medica) e, in particolare, nella figura dell’*infermiere professionale*.

Questo profilo professionale, del resto, è riconosciuto anche dal Ministero della Salute, e sempre come operatore sanitario ausiliario (decreto Ministero della salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14/05/2002).

Ma il problema è che, al di là di un riconoscimento generico della figura, difetta una normativa che individui un percorso formativo definito ed uniforme con la conseguenza che nel prescrivere titoli professionali e formativi ogni regione “fa da sé” e in sostanza anche ogni comune.

Concludendo, agli effetti pratici, per individuare i requisiti della persona alla quale la parafarmacia vorrebbe affidare lo svolgimento sia dell’una che dell’altra attività a favore della propria clientela – assumendosi, per inciso, la responsabilità sia verso la pubblica autorità che nei confronti dei clienti, rispettivamente per il possesso delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’attività stessa e per gli eventuali danni cagionati – dovrà inevitabilmente far riferimento ai regolamenti comunali, anche in ordine alle dotazioni minime dei locali ove tali prestazioni siano rese.

E però, una volta in possesso di tutti i necessari requisiti sia professionali che logistici, per l’inizio delle nuove attività sarà di norma sufficiente la SCIA al comune competente con la nomina a *preposto* del responsabile del servizio stesso.

(stefano civitareale)

09/03/2015 - Concorso toscano: le poche ma confuse e perniciose idee della Regione

Con decreto regionale n. 575 del 19/02/2015 (in [BURT n. 8 del 25/2/2015](#)) della mega “*Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Settore Politiche del Farmaco, Innovazione e Appropriatazza*”, a firma pertanto di Loredano Giorni (che non conosciamo personalmente, ma deve trattarsi di un padre più che altro molto... putativo del diritto farmaceutico italiano, e quindi non solo toscano, anche se par godere misteriosamente di grande credito quasi ovunque), la Toscana - dopo aver eliminato dal concorso straordinario, con una scelta del tutto ortodossa, la seconda sede dell’ex comune di Incisa in Val d’Arno essendo stata la sua istituzione annullata dal Tar fiorentino - incappa in un infortunio clamoroso, quanto grandemente lesivo dei legittimi interessi dei vincitori.

Atteso infatti che “*alcuni provvedimenti comunali istitutivi di ulteriori sedi farmaceutiche messe a concorso sono oggetto di ricorso ancora pendente davanti al medesimo tribunale amministrativo*”, e facendosi dichiaratamente forte di un “parere favorevole” dell’avvocatura regionale (stentiamo a crederlo...), il decreto stabilisce incredibilmente di “*escludere dal primo interpello*”, pur con la “*riserva di metterle nuovamente in assegnazione negli interpelli successivi, qualora dette sedi vengano confermate all’esito dei rispettivi contenziosi*”, ben 14 sedi neoinstituite in comuni toscani (la n. 3 di Cerreto Guidi, la n. 4 di Montespertoli, la n. 7 di Fucecchio, la n. 6 di Pontassieve, la n. 8 di Pietrasanta, la n. 17 di Viareggio, la n. 12 e la n. 13 di Cascina, la n. 8 di San Miniato, la n. 3 di Monteriggioni, la n. 8 e la n. 9 di Poggibonsi, la n. 17 di Siena e la n. 4 di Sinalunga), comuni, come si vede, non tutti “minori”.

Qui dobbiamo però aprire una parentesi riguardante la sede n. 6 di Pontassieve: l’atto istitutivo era stato già annullato dai giudici fiorentini con sent. n. 953/2014 avverso la quale il Comune aveva interposto appello al CdS che lo ha ora rigettato (sent. n. 800 del 06/03/2015), cancellando così *definitivamente* anche dal “mondo del diritto” il provvedimento di revisione straordinaria di

Pontassieve e la neoinstituita sede n. 6, che pertanto va *de jure* ritenuta *definitivamente* esclusa sia dal primo che anche da tutti i successivi *interpelli* del concorso straordinario toscano (per essere semmai inserita in quello ordinario in caso di sua “restituzione”).

Per vero, la decisione del Tar, non essendo stata la sua efficacia sospesa dai giudici di Palazzo Spada, aveva già per conto suo eliminato dal concorso – proprio come quella di Incisa - anche questa sede che quindi non avrebbe potuto né dovuto ragionevolmente essere buttata in uno stesso calderone con le altre 13; ma certo è, soprattutto dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, che – espunta *definitivamente* dal concorso anche la sede n. 6 di Pontassieve – sono 13 e non 14 le sedi, per così dire, *sub iudice*, quelle cioè che questo inconcepibile decreto regionale vorrebbe “*escludere dal primo interpello*”, riservandosi di assegnarle “*negli interpelli successivi, qualora... confermate all’esito dei rispettivi contenziosi*”.

In pillole, le sedi che i primi interpellati potranno ora (o chissà quando...) indicare nei rispettivi ordini delle preferenze scendono dalle originarie 131 a 116 (131 *meno* Incisa *meno* Pontassieve *meno* 13), e che per contro i destinatari del secondo interpello, quindi i concorrenti classificati dal 117° posto in poi, potranno esprimere le loro preferenze, oltre che – per scorrimento naturale delle sedi - su quelle resesi disponibili a seguito della mancata risposta al primo interpello o della mancata accettazione da parte di taluno dei primi (116) interpellati e su quelle (originariamente non a concorso) resesi invece disponibili per effetto dell’accettazione di concorrenti titolari di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria, anche sulle 13 sedi in argomento, laddove evidentemente non eliminate *medio tempore* da provvedimenti giurisdizionali come è accaduto per Incisa e Pontassieve.

Quale sia il ben diverso nostro punto di vista sulla sorte delle sedi messe a concorso oggetto di impugnative giurisdizionali lo abbiamo illustrato, proprio rispondendo alla domanda di un partecipante al concorso toscano, nella [Sediva news del 12.11.2014](#) (“*L’assegnazione di sedi nei concorsi straordinari in pendenza di ricorsi contro la loro istituzione*”).

Per quanto ci riguarda, dunque, ancora una volta siamo in presenza di un provvedimento manifestamente illegittimo, e al tempo stesso macroscopicamente cervelotico, che – in un colpo solo e in pratica senza rimedi, appelli o repêchages – intende sottrarre ai “veri” vincitori del concorso, tenendole in caldo per gli altri, 13 sedi di nuova istituzione soltanto perché oggetto di gravami, magari del tutto campati in aria e/o temerari, dinanzi al giudice amministrativo. Come se, in sostanza, un ricorso al Tar producesse di per sé un qualunque effetto sospensivo dell’esecutività dell’atto impugnato, quando assai diversamente (come sanno tutti) l’efficacia di un provvedimento può venir meno - interinalmente o definitivamente - solo a seguito di un’ordinanza cautelare o di una sentenza di accoglimento del ricorso, anche se gravate di appello al CdS.

Si tenga conto, per di più, che alcuni di quei ricorsi sono stati già rigettati dal Tar (diversamente dal caso di Pontassieve) e sono in questo momento all’esame del Consiglio di Stato e quindi è sicuro che se non altro il primo giudice non vi ha ravvisato un adeguato *fumus juris*.

Il decreto toscano fa comunque di tutte le erbe un fascio – sia pure, come abbiamo letto, con l’inopinato “supporto” di qualche avvocato della Regione - e sfila le 14, anzi le 13 sedi dalle grinfie dei primi 131, anzi 129 graduati, qualcuno dei quali però impugnerà certamente il provvedimento e ne otterrà certamente la sospensiva.

Ma nel frattempo qualche danno sarà stato perpetrato, quantomeno sui tempi – già molto sofferti - di svolgimento delle fasi concorsuali successive alla pubblicazione della graduatoria e perciò in definitiva anche su quelli di assegnazione e di apertura delle farmacie. E saranno danni che nei fatti nessuno sarà chiamato a risarcire.

Se poi consideriamo che, per l’ingiustificato carisma che i funzionari toscani esercitano sui colleghi delle altre regioni, anche alcune di esse, come del resto già si vocifera, potranno allinearsi a questa scemenza fiorentina (e augurandoci, s’intende, che si tratti

soltanto dell'ennesimo errore marchiano della nostra potente e ineffabile burocrazia e non di altro...), il panorama generale dei concorsi straordinari rischia di assumere - a breve o medio o lungo termine - sembianze addirittura orride e nefaste.

Il nostro appello conclusivo anche in questa circostanza va dunque indirizzato a chi - se ce n'è uno - può far qualcosa per evitare che un tale scempio possa espandersi fino a dilagare e per impedire che abbiamo a ripetersi sciagure del genere.

(gustavo bacigalupo)

10/03/2015 - La trasformazione a led dell'illuminazione del locale farmacia - QUESITO

Ho deciso di trasformare totalmente l'illuminazione della farmacia in luci led. Vi chiedo se tale trasformazione rientra nelle agevolazioni fiscali riconosciute a fronte di spese per "risparmio energetico".

Il pagamento, se la risposta sarà positiva, deve avvenire necessariamente con un bonifico?

Gli interventi finalizzati al conseguimento di *risparmio energetico* realizzati su immobili *non abitativi* (come il locale-farmacia), cui si applicano le agevolazioni fiscali (nella forma di detrazioni da imposta) richiamate nel quesito, sono solo quelli ricompresi nel c.d. *risparmio energetico "qualificato"* di cui alla l. 296/2006 (finanziaria 2007) per i quali la Legge di Stabilità 2015 ha prorogato fino al 31.12.2015 sia l'applicabilità che la misura maggiorata della detrazione (65%).

Ora, le opere che si intendono realizzare non rientrano *in quanto tali* in nessuna delle fattispecie agevolabili *a meno che* non facciano parte di un più ampio e complesso intervento di riqualificazione finalizzato alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento.

Vi rientrano invece *tutti i lavori* che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro per lo Sviluppo economico del 11/03/2008.

Dubitiamo seriamente, però, che quei parametri vengano soddisfatti *esclusivamente* con la sostituzione delle luci tradizionali con quelle a *led*, perché in realtà un risultato del genere richiederebbe opere ben più complesse difficilmente realizzabili, per di più, su singole unità immobiliari inserite in un edificio condominiale.

D'altra parte, le agevolazioni previste per gli interventi ricompresi invece nel c.d. *risparmio energetico "non qualificato"* di cui all'art. 16-bis del TUIR, consistenti nella *"realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia"* (ed eseguibili, peraltro, anche in assenza di opere edilizie), riguarderebbero soltanto gli immobili a destinazione abitativa e quindi non potrebbero essere fatte valere per gli interventi su locali a destinazione commerciale.

Temiamo proprio, in definitiva, che il semplice rinnovo del sistema di illuminazione della farmacia in chiave *energy saving* possa godere solo della deduzione/detrazione da imposte sui redditi/iva secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa.

Quanto ai pagamenti, infine, possono essere effettuati con qualsiasi strumento tracciabile nel rispetto delle regole generali in materia di uso del contante.

(stefano civitareale)

2 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

➤ Il "milleproroghe" è Legge

Legge 27/02/2015, n. 11

A seguito della doppia *fiducia* posta dal Governo in Parlamento, è stato convertito in Legge il c.d. decreto *milleproroghe*, (v. *infra*), rispettando in *extremis* i tempi prefissati.

È pertanto definitiva anche la disposizione, molto discutibile, che "sospende" l'*idoneità* fino al 31/12/2016 (v. sopra Sediva News 18/02/2015: *Un improvvido emendamento al "Milleproroghe"* ecc.)

➤ I primi decreti attuativi del Job Act

Consiglio dei Ministri 20/02/2015

Nella seduta del 20 febbraio scorso - oltre al ddl. *Concorrenza* con la grandissima sorpresa(?) del "capitale in farmacia" (v. sopra Sediva News 24/02/2015: *"L'art. 33 del ddl. Concorrenza"*) - il Consiglio dei Ministri ha varato i primi quattro, sulle cinque deleghe affidate dal Parlamento al Governo in materia di lavoro con la L. 183/2014, decreti attuativi.

➤ Stop al segreto bancario tra Italia-Svizzera e tra Italia-Liechtenstein (e ben presto toccherà a Montecarlo e più o meno anche alle IOR vaticanesi)

Italia-Liechtenstein - Protocollo in materia fiscale 26/02/2015

Italia-Svizzera - Protocollo in materia fiscale 23/02/2015

A distanza di pochissimi giorni l'Italia ha siglato due distinti accordi, il primo con la Svizzera ed il secondo col Liechtenstein, ponendo di fatto fine al segreto bancario tra il nostro e gli altri due Paesi. Dunque sia la Svizzera che il Liechtenstein vengono "depennati" dalla c.d. *black-list* dei paradisi fiscali, quel che tra poco avverrà anche per il Principato di Monaco (e, con qualche variazione, anche per la banca vaticana), con cui l'Italia sta infatti concludendo un accordo pressoché dello stesso contenuto. (m.g.)

➤ L'ennesimo decreto sullo Split Payment

Ministero dell'Economia e delle Finanze - DM 20/02/2015

Il MEF, a tempo di record, apporta alcune modifiche al precedente decreto (v. la pillola *"Il decreto sullo split payment dell'Iva"* in [Piazza Pitagora n. 673](#) del 13/02/2015) sul c.d. *split payment* dell'Iva, specificando che i contribuenti che effettuano le operazioni con tale meccanismo contabile, e che facciano richiesta di rimborso dell'Iva relativa al primo trimestre 2015, avranno una "corsia preferenziale" nell'erogazione del credito, non dovendo rispettare le condizioni stabilite dal D.M. 22 marzo 2007.

➤ La Corte Costituzionale almeno per ora non decide sul conflitto di interessi dei Comuni.

Corte Costituzionale - ord. 27/02/2015, n. 24

Sul provvedimento della Corte v. sopra Sediva News 03/03/2015: *"Inammissibile per la Consulta la questione di legittimità costituzionale rimessa dal Tar Veneto sul "conflitto di interessi" dei Comuni"*.

➤ Una volta tanto ritenuta manifestamente irrazionale la collocazione di una nuova farmacia

Consiglio di Stato - sent. 06/03/2015, n. 1153

Quasi dunque, almeno apparentemente, una *rara avis* questa decisione del CdS, che - confermando la sentenza appellata (Tar Toscana n. 953/2014), ed è questa una circostanza sicuramente non di poco conto - ritiene manifestamente irrazionale la scelta del comune di Pontassieve (v. sopra Sediva news del 9/3/2015) di collocare la sede neoinstituita (la sesta) in una frazione di circa 3000 abitanti, ove già era ubicata una delle cinque farmacie del comune, senza dare alcun conto della mancata sua collocazione nel capoluogo con 10.500 abitanti e due esercizi precedentemente istituiti.

Precisa il Consiglio di Stato al riguardo: *"Quanto meno, come ha osservato anche il T.A.R., qualora vi fossero state buone ragioni per giustificare una scelta siffatta, ictu oculi sproporzionata, di tali ragioni avrebbe dovuto dare puntualmente conto la motivazione della delibera impugnata.*

In ogni caso, non è compito di questo Collegio stabilire se la sesta farmacia si debba ubicare nel capoluogo, ovvero in una delle località minori attualmente sprovviste di farmacia; qui si vuol solo sottolineare che la soluzione adottata nella delibera impugnata appare manifestamente irragionevole, o a tutto concedere carente di motivazione."

Nessuna modifica o inversione, quindi, della giurisprudenza ormai consolidata del Supremo Consesso, ribadita del resto nelle due decisioni citate nella pillola che segue: *"l'equa distribuzione delle farmacie"* sul territorio, cioè, resta una vicenda che spetta al Comune valutare *discrezionalmente* e perciò le sue scelte sono sindacabili solo quando si rivelino - per di più (ma *"a tutto concedere"*...) senza un'adeguata motivazione - macroscopicamente illogiche o

manifestamente irrazionali ovvero, come abbiamo appena letto, “*ictu oculi sproporzionate*”.

Insomma, si tratta di una decisione con cui in realtà il CdS conferma pienamente i suoi precedenti degli ultimi due anni. (g.b.)

➤ **Ancora sulla (insindacabilità della) collocazione territoriale delle sedi di nuova istituzione**

[Consiglio di Stato – sent. 12/02/2015, n. 749](#)

[Consiglio di Stato – sent. 06/02/2015, n. 603](#)

Ancora due decisioni a favore delle scelte operate dai comuni in ordine alla individuazione della zona in cui collocare farmacie neoistituite e ormai è sempre più complicato censurare con successo – quando non si rivelino manifestamente irrazionali, come accennato poco fa - i provvedimenti di revisione di p.o., specie se straordinaria, anche se le cose non dovrebbero cambiare quando sarà il momento di scrutinare revisioni ordinarie.

Secondo il CdS, in sostanza, l’“*equa distribuzione delle farmacie*” va ragguardata, più che al bacino di utenza degli esercizi, alla copertura più ampia possibile del territorio comunale; è vero che questo può ritenersi uno degli obiettivi della riforma (e sotto questo profilo potremmo quindi essere d’accordo con il Consiglio di Stato), ma rischia per la sua infinita genericità – se il giudice amministrativo è troppo pigro - di rendere impenetrabile qualunque opzione comunale di localizzazione delle nuove farmacie.

La sentenza n. 749, tuttavia, ribadisce l’avviso già espresso dal CdS su alcuni aspetti, ed esattamente:

- è la Giunta l’organo comunale competente (come si vede, un incessante *ping pong* tra alcuni Tar e il Consiglio di Stato);

- non sembra (almeno per ora) condivisibile per il CdS la tesi della Corte Costituzionale sul “doppio livello di governo” in tema di revisione della p.o;

- non sono proponibili questioni di legittimità costituzionale incentrate sul conflitto di interessi comunale, perlomeno quando il Comune (San Giustino, nel caso specifico) non sia titolare di farmacie. (g.b.)

➤ **La revisione ordinaria della p.o. è promossa e va conclusa dalla Regione**

[Tar Puglia – Sez. Lecce – sent. 19/02/2015, n. 320](#)

È appunto la tesi della Corte Costituzionale appena ricordata (come rileviamo nella citata Sediva News del 03/03/2015: v. sopra), cui infatti i giudici pugliesi aderiscono.

La decisione afferma anche che la prima revisione ordinaria successiva a quella straordinaria va disposta entro il 31/12/2014, sulla base dei dati ISTAT al 31/12/2013; non possiamo certo essere in totale disaccordo con questa conclusione, ma preferiremmo fissare la prima al 31/12/2012 assumendo i dati ISTAT al 31/12/2011, come qualche comune ha scelto di operare ([v. Sediva News 13.06.13](#): “*Quando la prima revisione ordinaria della pianta organica?*”). (g.b.)

➤ **Il rigore degli obblighi di legge in tema di tenuta dei registri di carico e scarico degli stupefacenti**

[Corte di Cassazione – Sez. Penale – sent. 02/03/2015, n. 9168](#)

Anche la minima discrepanza – come nella fattispecie decisa dalla Suprema Corte - tra quantità contabile e reale integra la violazione dell’art. 60 del Dpr. 309/90, risolvendosi anch’essa nella inottemperanza alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e quindi nella lesione del bene giuridico protetto dalla norma che è quello di “*rendere operativo il sistema di controllo del movimento dei farmaci, contenenti sostanze ad effetto stupefacente, garantendo la ricostruzione documentale (la cd. tracciabilità), ed assicurando in tempo reale (e non alle scadenze solari) la dinamica degli spostamenti e delle presenze dei farmaci custoditi nella farmacia*”. (g.b.)

➤ **Legittimo il licenziamento del lavoratore troppo “burlone”**

[Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – sent. 13/02/2015, n. 2904](#)

È censurata - fino alla soluzione estrema del licenziamento per giusta causa - la condotta del lavoratore che eccede negli scherzi nei confronti dei colleghi durante l’orario di lavoro, in quanto tale

comportamento costituisce un grave inadempimento degli obblighi di diligenza.

➤ **Le offese al proprio datore di lavoro non sempre comportano il licenziamento**

[Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – sent. 11/02/2014, n. 2692](#)

Non va invece licenziato il dipendente che offende “il capo” in una lite perché ritiene di aver subito un torto; lieve infatti l’insubordinazione dell’incolpato quando agisce in preda all’ira convinto di essere vittima di un’ingiusta delazione».

➤ **La confisca “scatta” solo se il maltolto supera i 50 mila euro**

[Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 16/02/2015, n. 6705](#)

Da confiscare il profitto ricavato dall’indebita compensazione fiscale ma solo se con l’attività illecita l’imprenditore ha avuto un profitto superiore a 50 mila euro.

➤ **Il plico che è stato notificato al contribuente per posta contiene una cartella di pagamento? Che sia Equitalia a dimostrarlo (!)**

[Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 11/02/2015, n. 2625](#)

Maggiori tutele riconosciute ai contribuenti dagli Ermellini con questa sentenza, che farà però discutere. Infatti, se Equitalia notifica a mezzo raccomandata a/r un plico che “avrebbe” dovuto contenere una cartella di pagamento, è tenuta a dimostrare (anche a posteriori) che il plico notificato contenesse proprio una cartella di pagamento.

A ben guardare, però, non si tratta di una decisione proprio stravagante...

➤ **Il trattamento fiscale del rent to buy**

[Agenzia delle Entrate – Circ. 19/02/2015, n. 4/E/2015](#)

L’Amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette ed indirette, da applicare in caso di *rent to buy*, che è quel particolare contratto di locazione (introdotto nel ns. ordinamento dall’art. 23 del c.d. *Sblocca Italia*) che le parti sottoscrivono in vista della successiva vendita del medesimo immobile all’affittuario stesso.

➤ **La Toscana esclude dal primo interpello le sedi istituite con provvedimenti impugnati al Tar e/o al CdS**

[Regione Toscana – Decreto 19/02/2015 n. 575 \(in BURT n. 8 del 25/2/2015\)](#)

È un provvedimento inconcepibile come illustrato nella Sediva news del 09/03/2015 (v. sopra)

3 – SCADENZE FINE MARZO 2015

16/03 - Versamento mediante F24 *online* di: Iva relativa al mese di febbraio e dell’eventuale saldo risultante dalla dichiarazione annuale IVA per i contribuenti *mensili*; IVA relativa al quarto trimestre 2014 e del saldo risultante dalla dichiarazione annuale IVA per i contribuenti *trimestrali*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di febbraio; contributi Inps per i dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e/o *a progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro (non farmacisti), sempre relativi al mese di febbraio

16/03 - Versamento della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali limitatamente alle società di capitali

31/03 - Versamento della seconda rata (di quattro) dell’imposta comunale sulla pubblicità (qualora il valore complessivo dell’imposta sia superiore a € 1.549,37)

* * *